

ECC.MO TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

RICORSO

ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la Dott.ssa **DANIELA TEMPERINI**, nata a Firenze il 12.02.1963 e residente in Calenzano (FI) Via Don Milani n. 19 (c.f. TMPDNL63B52D612L), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Agabio (c.f. GBAMRC70E23H501Q, PEC: marcoagabio@pec.avvocati.prato.it) e dall'Avv. Valentina Iezzi (c.f. ZZIVNT78A53G999O, telefax 0574 1823269; PEC: valentinaiezzi@pec.avvocati.prato.it) del foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, Via Gherardi n. 2, come da procura posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c., comma 3 e dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n°48/2013.

CONTRO

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, Ambito territoriale della Provincia di Firenze - Ufficio V**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, con domicilio digitale all'indirizzo pec: ads.fi@mail.cert.avvocatura.stato.it;

e nei confronti di:

- **tutti i soggetti** ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la Provincia di Firenze, biennio a.s. 2020/2021 e 2021/2022, secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati che, per effetto della



corretta attribuzione alla ricorrente di complessivi 94,50 punti per la classe di concorso AB25 e di 67,50 punti per le classi AD25 e AD 24, si troverebbero ad essere interessati;

premesse in FATTO:

1) La Dott.ssa Daniela Temperini ha presentato, in data 27.07.2020, domanda per l'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Firenze (di seguito GPS), in base al D.M. n. 60 del 10.07.2020, per la classe di concorso AB25, AD24 e AD25, con modalità telematica mediante il portale "ISTANZA ON LINE", in virtù dei titoli posseduti (laurea in Lingue e letterature straniere; certificazioni linguistiche B2 in lingua straniera "Inglese" e C2 in lingua straniera "Tedesco") e dei contratti di servizio dal 2013 al 2020 (come da stato matricolare fino al 30.06.2020 rilasciato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana – **doc. n. 1**).

2) Sempre in data 27.07.2020, la ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e per tale domanda riceveva copia della domanda inoltrata telematicamente in formato pdf (vd. messaggio di posta elettronica del 27.07.2020, ore 18.06 – **doc. n. 2**), mentre in data 28.07.2020 presentava domanda per la partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e riceveva copia della domanda in formato pdf con messaggio di posta elettronica di pari data (vd. **doc. n. 3**).

3) Per quanto riguarda la procedura di inserimento nella GPS, la ricorrente riceveva copia della domanda registrata dal sistema informatico soltanto in data 7.08.2020 (vd. messaggio di posta elettronica - **doc. n. 4**) e veniva a conoscenza del mancato inserimento di tutti i suoi titoli di servizio, tranne che per il primo contratto dal 17.1.2013 al 23.01.2013 (vd. copia domanda in pdf - **doc. n. 5**).



Non potendo riprovare ad eseguire l'inserimento di una nuova domanda perché oramai scaduto il termine concesso dall'O.M. n. 60/2020 del 6 agosto 2020, la ricorrente presentava in data 7 settembre 2020 (e cioè subito dopo la pubblicazione definitiva della graduatoria GPS dove le era stato attribuito il punteggio di 37 punti – **doc. n. 6**) formale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito territoriale di Firenze, a mezzo PEC (vd. ricevuta di protocollo e copia del reclamo – **doc.ti n. 7 e 8**), contestando che per un errore dovuto al sistema informatico, i contratti di servizio allegati alla domanda, sebbene correttamente indicati durante la compilazione on line, non erano registrati dal sistema informatico per un errore di attribuzione del codice fiscale della ricorrente.

4) La medesima ha provveduto a sollecitare il dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale – Ambito territoriale della Provincia di Firenze (vd. messaggi di posta elettronica del 9.9.2020 e del 16.09.2020 – **doc. n. 9**) indicando tutti i contratti di servizio dal 2013 al 2020 e calcolando il relativo punteggio da assegnare in **94,5 punti** per la classe di concorso **AB25** ed in **67,5 punti** per le classi di concorso **AD25 e AD26**. Non ricevendo alcun riscontro al reclamo, la ricorrente presentava atto di diffida e di messa in mora nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Ambito territoriale della Provincia di Firenze, in data 6 ottobre 2020 (**doc. n. 10**), considerato che non aveva ricevuto nessuna convocazione per una supplenza annuale, diversamente dagli ultimi 3 anni quando, invece, il punteggio che le era stato attribuito per la precedente graduatoria d'istituto di II e III fascia valida per il **triennio 2017/2020**, con decreto di convalida e rettifica a firma del dirigente dell'istituto scolastico “capofila” (Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Firenze) datato 31.10.2019 (**doc. n. 11**), le aveva consentito di essere inserita in posizione utile per le supplenze annuali.

5) Nel mese di novembre 2020, dopo aver preso servizio presso il citato Istituto “Marco polo” per una supplenza di cinque giorni (vd. contratto di servizio dal 16 al 20



novembre 2020 - **doc. n. 12**), la ricorrente provvedeva a sollecitare nuovamente il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio V di Firenze (vd. pec del 17.11.2020 - **doc. n. 13**) affinché potesse rilasciare all'Istituto "Marco Polo", quale prima scuola dove la ricorrente ha prestato servizio in base alla nuova GPS, ai sensi dell'art. 8, O.M. n. 60/2020, la necessaria autorizzazione alla rettifica del punteggio per errato inserimento del codice fiscale della ricorrente negli archivi telematici ministeriali.

6) Poiché la Dott.ssa Temperini non riceveva alcun riscontro, nonostante le rassicurazioni ottenute personalmente dal dirigente dell'Ufficio V, presentava in data 13 marzo 2021 formale istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione del decreto di rettifica del punteggio (**doc. n. 14**) ma anche tale istanza rimaneva inevasa.

IN DIRITTO:

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario

Per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a sostituire le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), l'art. 3, comma 3, prevede: "Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Nella procedura in parola non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere



preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto.

Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame, dove l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

2) Sul fumus boni iuris e sulla fondatezza del ricorso

Poiché la Dott.ssa Daniela Temperini ha effettivamente svolto gli incarichi che le sono stati assegnati negli anni scolastici (dal 2013 al 2020) precedenti alla presentazione della domanda inoltrata il 27.07.2020 per l'inserimento nella graduatoria GPS valevole per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sussiste l'obbligo per il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V di Firenze, di rettificare il punteggio indicato nella GPS pari a 37 punti, in applicazione del principio del cd. “soccorso istruttorio”, previsto dall'art. 6, comma primo, della legge n. 241/1990, esperibile nella fattispecie in esame in quanto la carenza documentale della domanda (i contratti di servizio non risultano essere stati registrati dal sistema informatico per un errore di attribuzione del codice fiscale della ricorrente) può essere superata sulla base degli elementi di fatto che sono già a conoscenza della pubblica amministrazione.

Il **principio del cd. “soccorso istruttorio”** è stato già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, ordinanza del 2 gennaio 2021, RG 7638/2020; Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2363 del 4 novembre 2020; Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, ordinanza n. 228 del 16.03.2021,



R.G. 2821/2020; Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.01.2021, R.G. 584/2020) che ha statuito l'obbligo degli Uffici Scolastici provinciali di procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza ed alla conseguente rettifica del punteggio per evitare difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autodichiarazione ed i titoli effettivamente posseduti, ai sensi dell'art. 7, dell'O.M. n. 60/2020 che così recita: *«Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione»*.

Inoltre, ai sensi del successivo **art. 8**, dell'O.M. 60/2020, il sistema informatico elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici. L'attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte del Ministero risulta, quindi, doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR.

Pertanto, la rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR è diretta conseguenza dell'applicazione del principio generale del cd. "soccorso istruttorio" per mezzo del quale non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, laddove già a conoscenza dell'amministrazione. Si tratta, dunque, di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titolo già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero che ha il preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico e attivandosi ove siano riscontrati meri errori materiali.

Pertanto, nella fattispecie in esame, solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze online, ovvero al momento della ricezione della ricevuta



invita mezzo posta elettronica dal MIUR in data 07.08.2020, alla quale veniva finalmente allegata copia della domanda acquisita in file PDF, la ricorrente ha avuto la possibilità di esaminare il contenuto della domanda acquisita al sistema e dunque di avvedersi della sua incompletezza sotto il profilo della dichiarazione dei titoli di servizio posseduti.

Deve, quindi, ritenersi integrata, nel caso di specie, una causa di forza maggiore che ha impedito la tempestiva presentazione da parte della docente della domanda di partecipazione alla graduatoria GPS, contenente la corretta indicazione dei titoli di servizio posseduti. Conseguentemente, appare del tutto illegittimo il silenzio del Ministero, formatosi in seguito al reclamo presentato dalla ricorrente il 7.09.2020 in sede di autotutela - a mezzo del quale sono stati forniti alla p.a. tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche, come esposto nella premessa in fatto – con conseguente inadempimento del dirigente dell'Ufficio V all'obbligo di procedere alla correzione del punteggio assegnato al ricorrente, ponendosi in contrasto anche con il principio di “buon andamento dell'azione amministrativa” di cui all'art. 97 Cost., oltre che con i generali canoni di buona fede e correttezza cui è tenuto il medesimo, quale soggetto responsabile del procedimento amministrativo e competente all'emissione del decreto di rettifica.

In definitiva sussiste il *fumus* del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio svolti sulla base del DM 60/2020, così come indicato nella premessa in fatto (vd. stato curriculare al 30.06.2020 - doc. n. 1).

3) Sul periculum in mora

Sulla base delle circostanze di fatto che sono state innanzi esposte, risulta integrato il requisito del *periculum in mora* in quanto, durante il tempo occorrente per ottenere una pronuncia favorevole in via ordinaria, il mancato riconoscimento del punteggio spettante alla ricorrente in virtù dei titoli di servizio posseduti è senz'altro in grado di



arrecare gravi conseguenze a livello professionale, quali la mancata assegnazione di supplenze annuali (come erano state già assegnate nel triennio 2017/2020) nel periodo di vigenza delle attuali graduatorie (dal 15.09.2020 al 15.04.2021 la ricorrente risulta aver lavorato come supplente per un totale di solì 37 Giorni – vd. **doc.ti n. 12, 15, 16 e 17**), con inevitabile pregiudizio di natura economica per il proprio nucleo familiare composto, oltre che dal marito, percettore di pensione, da una figlia minorenn.

Nel contempo, la mancata definizione di una graduatoria immune da errori e/o illegittimità determina un danno sia agli altri aspiranti supplenti che all'intero sistema scolastico, in quanto i contratti per l'insegnamento nelle more stipulati sono passibili di annullamento e, comunque, si configura il diritto al risarcimento del danno subito dalla ricorrente. Sussiste pertanto il pregiudizio imminente e irreparabile.

P.Q.M.

la dott.ssa DANIELA TEMPERINI, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, affinché quest'ultimo, ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via cautelare e d'urgenza, verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **inaudita altera parte** ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti ed effettuato ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario:

- << Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto di approvazione della graduatoria provinciale GPS per la Provincia di Firenze nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 37 punti in luogo del punteggio di 94,50 per la classe di concorso AB25 e di 67,50 per le classi di concorso AD25 e AD24, il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le supplenze GPS, per il profilo di docente per la provincia di Firenze – a.s. 2020/2021 e 2021/2022, nella



corretta posizione, sulla base del punteggio derivante dal proprio stato curriculare maturato alla data della domanda di partecipazione, in applicazione del D.M. n. 60/2020, per complessivi punti 94,50 nella classe di concorso AB25 e per punti 67,50 per le classi di concorso AD24 e AD25 e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio V - di procedere alla rettifica, mediante decreto dirigenziale, del punteggio ad oggi assegnato nella G.P.S.>>;

2) Nel merito ed in via principale, previa fissazione dell'udienza di discussione, esperiti gli adempimenti di rito:

- << Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le supplenze GPS, per il profilo di docente per la provincia di Firenze – a.s. 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi punti 94,50 nella classe di concorso AB25 e per punti 67,50 per le classi di concorso AD24 e AD25 e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica legale rapp. p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Firenze, all'inserimento della ricorrente nelle suddette Graduatorie provinciali per le supplenze GPS, per la classe di concorso AB25 con punteggio pari a 94,50 punti e per le classi di concorso AD25 e AD24 con punteggio pari a 67,50 >>;

- << Condannare il Ministero convenuto al rimborso di tutte le anticipazioni, spese, funzioni ed onorari di causa e spese generali, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, oltre IVA e c.a.p., come per legge>>.

In via istruttoria si depositano **n. 17 documenti**, quali innanzi elencati.

*

Istanza per la notificazione mediante pubblici proclami ex art. 151 cpc

I sottoscritti avv. Marco Agabio e Valentina Iezzi, difensori nel ricorso di cui in epigrafe,



Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS della provincia di Firenze per l'anno scolastico 2020/2021, con attribuzione di un punteggio superiore a quello oggi riconosciute;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutti coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria provinciale nel mese di settembre 2020;

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inadatta allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

I sottoscritti avvocati fanno istanza affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella



stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U.;

Voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Firenze.

Ai fini del pagamento del c.u., si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e che, pertanto, il contributo relativo allo scaglione di riferimento è pari a € 259,00 perché attiene ad un procedimento in materia di rapporti di pubblico impiego.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: Avv.

Marco Agabio (fax: 0575 1823269 – pec: marcoagabio@pec.avvocati.prato.it) - Avv.

Valentina Iezzi (fax: 0574 – 1823269 - pec: valentinaiezzi@pec.avvocati.prato.it).

Con ossequio.

Prato, lì 23 aprile 2021

Avv. Valentina Iezzi

Avv. Marco Agabio

